Comitato LND Regionale-FVG

COMUNICATO "RETURN TO PLAY"

In riferimento alla Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, prot.n.DGPRE/3566-P del 18 gennaio 2022, che qui si intende integralmente riportata, al fine di agevolare, da un lato, l'operato dei Presidenti delle Società sportive regionali e, dall'altro, i medici specialisti in Medicina dello sport a supporto di quest'ultime, nell'individuare correttamente i casi di atleti non professionisti covid-19 positivi guariti o con sintomi suggestivi di covid-19, e nel trattarli nella maniera più consona a tutela della salute pubblica e di quella degli atleti medesimi, si precisa, in un'ottica di semplificazione, quanto segue:

1) Nel caso di un atleta, comunque in possesso di *Green Pass* rafforzato, riscontrato positivo al covid-19, con stadio di infezione "asintomatico" o "lievemente sintomatico" (cioè senza ricorso a ricovero ospedaliero o a particolari terapie) di età inferiore ai 40 anni, in acclarata assenza di fattori di rischio cardiovascolare e che certifichi la sua negativizzazione, per il suo rientro nel "gruppo squadra", si devono attendere 7 giorni n.c. dall'avvenuta guarigione certificata. Decorso tale termine, l'atleta dovrà essere sottoposto a visita medica dello specialista di Medicina dello sport che prescriverà, a sua discrezione, le previste e necessarie verifiche mediche e strumentali. Nel caso gli esiti non siano favorevoli, il Medico dello sport ha la facoltà, oltre che l'onere, di richiedere ulteriori accertamenti, al fine di verificare l'idoneità, o meno, dell'atleta alla pratica agonistica;
2) Per un tanto, valutata l'età dell'atleta (sotto o sopra la soglia dei 40 anni) , comunque in possesso di *Green Pass* rafforzato, si suggerisce di far sottoscrivere allo stesso il modulo di dichiarazione di cui all'allegato sub.1) nel quale il medesimo dichiara di aver riscontrato la sua positività al covid-19, in assenza di sintomi o con sintomi lievi, di non aver fatto ricorso al ricovero ospedaliero, di non essere stato sottoposto, a causa dell'infezione da SARS-Cov-2, a particolari terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche e di non presentare fattori di rischio cardiovascolare (quali ad esempio: diabete, ipertensione o ipercolesterolemia);
3) Nel caso di un atleta, comunque in possesso di *Green Pass* rafforzato, riscontrato positivo al covid-19, con stadio di infezione "asintomatico" o "lievemente sintomatico" (cioè senza ricorso a ricovero ospedaliero o a particolari terapie) di età superiore ai 40 anni o, in alternativa, che dichiari la presenza di fattori di rischio cardiovascolare e che certifichi la sua negativizzazione, per il suo rientro nel "gruppo squadra", si devono attendere 14 giorni n.c. dall'avvenuta guarigione certificata. Scaduto tale termine, l'atleta dovrà essere sottoposto a visita medica dello specialista di Medicina dello sport che prescriverà, a sua discrezione, le previste e

necessarie verifiche mediche e strumentali. Nel caso gli esiti non siano favorevoli, il Medico dello sport ha la facoltà, oltre che l'onere, di richiedere ulteriori accertamenti, al fine di verificare l'idoneità, o meno, dell'atleta alla pratica agonistica;

4) Nei casi in cui l'atleta riscontri uno stadio di malattia "moderata" o "severa/critica" o tale che richieda il ricovero ospedaliero, dopo e non prima dei 30 giorni dalla negativizzazione, deve essere sottoposto a visita medica dello specialista in Medicina dello sport che prescriverà, a sua discrezione, tutta una serie di accertamenti medici e strumentali. Nel caso gli esiti non siano favorevoli, il Medico dello sport ha la facoltà, oltre che l'onere, di richiedere ulteriori accertamenti al fine di verificare l'idoneità, o meno, dell'atleta alla pratica agonistica;
5) In tutti questi casi, una volta verificata - con esito favorevole - l'idoneità alla pratica agonistica, se l'atleta non ha in corso di validità il certificato di idoneità sportiva, lo specialista in Medicina dello sport emette un nuovo "Certificato di idoneità alla pratica dello sport agonistico". Al contrario, se l'atleta ha in corso di validità il certificato di idoneità alla pratica agonistica, il medico specialista emette una "Attestazione di ritorno all'attività agonistica", ossia la c.d *"Return To Play"*;
6) La visita medica specialistica finalizzata al "*Return To Play*" deve preferibilmente essere svolta dal medesimo specialista in Medicina dello sport che ha effettuato la precedente visita idoneativa alla pratica dello sport agonistico e possibilmente presso la stessa struttura che ha rilasciato il precedente certificato di idoneità;
7) In astratto, è sempre possibile che, per motivi agonistici di livello nazionale o internazionale, un atleta dilettante riduca i tempi, tra l'avvenuta guarigione e l'effettuazione degli esami medici, adottando il protocollo valevole per i professionisti;
8) Per inciso si specifica che per "ripresa dell'attività sportiva" si intende, tra l'altro, anche il solo allenamento o qualsivoglia altra attività che richieda sforzo fisico o esercizio aerobico.

Si precisa, infine, che comportamenti non conformi alle norme ed alle direttive, nazionali e regionali, che si sono susseguite nel tempo, vanno decisamente scoraggiati e, se necessario, stigmatizzati come pure vanno incentivate le sottoscrizioni di dichiarazioni veritiere e corrette, sotto ogni punto di vista, e non rappresentanti situazioni non aderenti alla realtà, espresse con dolo o colpa, con lo scopo di eludere le norme e le regole vigenti.

A completamento del presente Comunicato LND-FVG della FIGC e per maggiore chiarezza, nella consapevolezza di aver trattato argomenti di una certa rilevanza, si allega un diagramma dei flussi, redatto dalla FMSI, rappresentane sotto forma grafica, quanto sopra descritto con l'auspicio che ciò agevoli una lettura integrata.

Palmanova, 26 gennaio 2022

Il Presidente del Comitato LND-FVG
Ermes Canciani

SR